

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Finanziato dall'Unione europea



ESPORTARE VINO NEL REGNO UNITO

agosto 2023



**Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022
Piano di azione biennale 2021-2023 Schede Progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"
e 2.1 "Comunicazione"**

Autorità di gestione: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ufficio DISR2 - Dirigente: **Paolo Ammassari**

Responsabile scientifico: **Fabio Del Bravo**

Coordinamento operativo: **Antonella Finizia**

Autori:
Linda Fioriti, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente

Data: Agosto 2023

Impaginazione e grafica:
Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività di Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-2022, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato da Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate al 2022. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito www.reterurale.it in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale del vino
- Le importazioni di vino del Regno Unito
- Relazioni UE-Regno Unito: I grandi cambiamenti
- Normativa & Standard per I prodotti alimentari
- Organismi normativi e di controllo
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione nel Regno Unito
- Documenti doganali
- Trasporti
- Tariffe doganali & Imposizioni fiscali
- Etichettatura
- Imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

1. Dati Paese

Forma istituzionale: Monarchia costituzionale
Capitale: Londra
Superficie: 242.521 kmq
Popolazione: 68.168. 033 (17/04/2021)
Densità: 281 abitanti/kmq²
Lingue principali: Inglese (ufficiale), Gallese, Scozzese (ufficiali nelle rispettive regioni)
Religione: Cristiani (59.5%)
Membro di: Commonwealth, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, OCDE, ONU, OSCE
Unità monetaria: sterlina britannica


Il Regno Unito, ufficialmente Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, abbreviato in UK), è uno Stato insulare dell'Europa occidentale con una popolazione di circa 68 milioni di abitanti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda nacque con l'Atto di Unione del 1800 che univa il Regno di Gran Bretagna e il Regno d'Irlanda. Gran parte dell'Irlanda si separò poi nel 1922 costituendo lo Stato Libero d'Irlanda (l'attuale Repubblica d'Irlanda).

Stato unitario, attualmente composto da quattro nazioni costitutive (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), è governato da un sistema parlamentare, con Londra come capitale e sede del governo. Spesso viene impropriamente chiamato Gran Bretagna o Inghilterra, quando in realtà con il termine Gran Bretagna si indica un territorio geografico (l'isola maggiore) e con il termine Inghilterra si indica solo una delle quattro nazioni che compongono il regno.

Il Regno Unito è una monarchia parlamentare e il re Carlo III è anche il capo di Stato di 16 paesi membri del Commonwealth delle nazioni (cui il Regno Unito aderisce dal 1931), detti reami del *Commonwealth* (tra i quali il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda e la Giamaica).

2. Il mercato mondiale del vino

I principali esportatori mondiali di vino



HS4: 2204 Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

Nel 2022 il valore degli scambi mondiali del vino si è assestato a 37,9 miliardi di euro, corrispondenti a circa 108 milioni di ettolitri di volume. La top 5 in valore dei paesi esportatori di vino è guidata dall'Unione Europea (UE), con la presenza della Francia, Italia e Spagna che insieme esprimono in media il 60% del totale sia in valore che in volume. Nella graduatoria mondiale dei paesi esportatori, l'Italia occupa la seconda posizione in valore, (esprimendo nel 2022 il 21% del totale) e la prima posizione in volume con circa il 20% dell'export mondiale di vino.

Tra i principali 10 paesi importatori di vino è da evidenziare il ruolo di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Canada e Giappone che insieme assorbono quasi il 50% in valore della domanda mondiale. Per ciascuno di questi paesi, l'Italia figura tra i principali fornitori, ma solo in Germania detiene la prima posizione con una quota in valore del 39% del totale.

Nel particolare del Regno Unito, l'Italia si colloca al secondo posto tra i fornitori con un valore prossimo a 5 miliardi di euro nel 2022, pari al 22% della spesa complessiva sostenuta dal Regno Unito.

Fornitori dei top 10 mercati di vino in bottiglia - Quote di mercato su valore import 2022

Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2022							
	Principali importatori	Import 2022 (mln euro)	I	II	III	IV	V
1°	USA	7.342	Francia (36%)	Italia (32%)	Nuova Zelanda (8%)	Spagna (5%)	Australia (4%)
2°	UK	4.838	Francia (36%)	Italia (22%)	Spagna (8%)	Australia (7%)	Nuova Zelanda (6%)
3°	Germania	2.743	Italia (39%)	Francia (29%)	Spagna (13%)	Stati Uniti (3%)	Austria (3%)
4°	Canada	2.171	Francia (25%)	Italia (22%)	Stati Uniti (21%)	Australia (7%)	Spagna (6%)
5°	Giappone	1.798	Francia (58%)	Italia (12%)	Cile (9%)	Stati Uniti (8%)	Spagna (7%)
6°	Paesi Bassi	1.490	Francia (30%)	Italia (16%)	Germania (14%)	Spagna (10%)	Cile (6%)
7°	Cina	1.371	Francia (46%)	Cile (23%)	Italia (9%)	Spagna (7%)	Stati Uniti (3%)
8°	Belgio	1.298	Francia (50%)	Italia (16%)	Spagna (8%)	Paesi Bassi (7%)	Germania (4%)
9°	Svizzera	1.295	Francia (39%)	Italia (35%)	Spagna (11%)	Germania (3%)	Portogallo (3%)
10°	Francia	1.020	Spagna (23%)	Italia (22%)	Stati Uniti (11%)	Portogallo (9%)	Cile (5%)


HS4: 2204 Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

3. Le importazioni di vino del Regno Unito

La domanda complessiva di vini del Regno Unito si è ridotta del 7% in volume a fronte di un significativo incremento in valore (+31%); con un evidente dimostrazione di un incremento dei prezzi medi unitari all'import. Nel caso specifico del vino italiano, i volumi importati dal Regno Unito sono rimasti pressoché stabili (+0,3%) mentre i valori sono aumentati del 33%.

Entrando nel dettaglio delle importazioni per tipologia merceologica di vino si evidenzia come nel 2022 il 61% della spesa complessiva per vini stranieri sia rappresentato dai vini in bottiglia¹, il 25% dai vini spumanti², il 13% dai vini sfusi. Nel caso delle importazioni dall'Italia, i vini in bottiglia rappresentano la maggior quota con il 49% del valore totale, valore simile a quello detenuto dai vini spumanti (il 48%).

Dinamica dell'import di vino del Regno Unito per paese di provenienza




HS4: 2204

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

¹ HS6: 220421

² HS6: 220410

Composizione merceologica delle importazioni del Regno Unito




HS4: 2002.10

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

I vini italiani in bottiglia si posizionano nel Regno Unito su una fascia di prezzo più bassa rispetto ai vini francesi; il differenziale di prezzo è più contenuto per i vini in bottiglia fermi e frizzanti (3,50 euro/litro in media a favore del francese), mentre nel caso dei vini spumanti raggiunge nella media del quinquennio 18,50 euro/litro. Infatti, nel caso dei vini spumanti la Francia raggiunge livelli di prezzo decisamente più elevati tra tutti i principali fornitori, verosimilmente in ragione del fatto che il Regno Unito importa in maggior quantità Champagne a valori unitari decisamente più elevati del Prosecco italiano.

Nell'ultimo quinquennio si è registrato una tendenza generale di crescita del valore medio dei vini importati dal Regno Unito (+41% per i vini in bottiglia e +48% per gli spumanti).

I prezzi medi all'import del vino nel Regno Unito



Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

4. Relazioni UE-Regno Unito: i grandi cambiamenti

Il Regno Unito è stato membro dell'UE dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 2020, ma non ha mai fatto parte dell'unione economica e monetaria dell'UE, ossia non ha mai adottato la moneta unica, l'euro.



Dopo il referendum del 23 giugno 2016, quando con il 52% dei voti vinse il fronte anti-UE, il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea. La circolazione delle merci è regolata dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e la Comunità Europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra.

A seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio ha subito profondi cambiamenti. Sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci. Il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo. Pur rimanendo nel territorio doganale del Regno Unito, l'Irlanda del Nord continuerà a far parte del Mercato Comune Europeo. Per questo motivo, le movimentazioni di merci verso questo Paese saranno trattate come movimenti intra-UE. In particolare, per il settore vinicolo, rimarranno invariate le disposizioni che riguardano accise e IVA.

Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito stabilisce regimi preferenziali, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. Tale accordo si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità ed il rispetto dei diritti fondamentali.

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*EU-UK Trade and Cooperation Agreement*), firmato il 30 dicembre 2020, applicato in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e in vigore dal 1° maggio 2021, si basa su quattro pilastri principali:

1. un nuovo accordo di libero scambio, senza tariffe né quote, con l'obiettivo di instaurare una solida cooperazione in campo economico, sociale ed ambientale;
2. un partenariato economico e sociale che copre: a) trasporti aerei e su strada, b) l'energia, c) la lotta contro i cambiamenti climatici, d) la pesca, e) ricerca e innovazione, f) una clausola di non discriminazione tra cittadini europei che si applica ai visti, ai servizi e al coordinamento della sicurezza sociale;
3. una nuova partnership che possa garantire la sicurezza dei cittadini UE e UK: stretta cooperazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità, rispetto e protezione dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali;
4. un nuovo quadro di governance che vede l'istituzione di un Consiglio di partenariato (*Joint Partnership Council*), il cui compito sarà di assicurare che l'accordo venga interpretato ed applicato correttamente.

Riguardo alle relazioni commerciali UE-UK, l'accordo pone le basi fondamentali volte a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come, ad esempio, l'azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.

Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell'una e dell'altra parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.

Per Approfondimenti:

EU-UK Accordo commerciale

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Commissione Europea

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_2531

Governo UK (orientamenti sulla Brexit)


<https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

Agenzia delle dogane e dei Monopoli

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>



LE TAPPE DELLA BREXIT



Le tappe che hanno regolamentato l'importazione di vino nel regno unito dopo la Brexit

30 giugno 2021	1° gennaio 2022	30 settembre 2022	1° ottobre 2022
<p>Termina il periodo di grazia per il modello VI-1. Dal 1° luglio 2021 è obbligatorio produrlo.</p>	<p>Rimozione del modello VI-1. Il Regno Unito, nel mese di ottobre 2021 ha confermato che dal 1° gennaio 2022 il documento unico di accompagnamento per l'importazione dei prodotti vitivinicoli (modello VI-1) non è più richiesto per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.</p>	<p>Periodo di grazia di 21 mesi per l'etichettatura. Fino a questa data può essere indicato il nome e l'indirizzo di un imbottigliatore o importatore di vino sfuso (sia esso in UE, UK o Irlanda del Nord) sulle bottiglie immesse sul mercato britannico.</p>	<p>Da questa data il vino immesso sul mercato inglese deve recare nome e indirizzo di un importatore o imbottigliatore con sede in UK.</p>

CONSEGUENZE DELLA BREXIT

	SVANTAGGI BREXIT: USCITA UK DALLA UE, DAL MERCATO UNICO E DALL'UNIONE DOGANALE	ACCORDO DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO
MERCI	<ul style="list-style-type: none"> ● Le merci britanniche non beneficiano più della libera circolazione delle merci, portando a una maggiore burocrazia per le imprese e adeguamenti nelle catene di approvvigionamento UE-Regno Unito; ● Formalità doganali e controlli sulle merci britanniche per ingresso nell'UE, con più ritardi alle frontiere; ● IVA e, ove applicabili, accise (es. bevande alcoliche, prodotti del tabacco, ecc.) dovute all'importazione (anche per acquisti online); ● I produttori britannici che desiderano commercializzare sia nella UE che nel Regno Unito devono soddisfare gli standard e le normative di entrambi i mercati e adempiere a tutte le formalità e controlli applicabili da parte degli organismi dell'UE (nessuna equivalenza di valutazione della conformità); ● Le esportazioni di alimentari del Regno Unito sono soggette a certificazioni sanitarie e fitosanitarie e sottoposti a controlli sistematici alla frontiera. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zero dazi o quote sulle merci scambiate, assicurando prezzi più bassi per i consumatori, a condizione che vengano rispettate le regole di origine concordate; ● I commercianti possono autocertificare l'origine della merce venduta e godere del "cumulo completo" (ai fini dell'origine, le opere contano come i materiali utilizzati), facilitando il rispetto dei requisiti e ottenere l'accesso al mercato a tariffa zero; ● Riconoscimento reciproco di "operatori economici autorizzati" che assicura meno formalità doganali e un flusso più fluido delle merci; ● Definizione comune di standard Internazionali e possibilità di autodichiarazione di conformità dei prodotti per snellire le formalità per i produttori di entrambi i mercati; ● Agevolazioni specifiche per il settore del vino (biologico), automobilistico, farmaceutico e chimico.
SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi del Regno Unito non beneficiano più dell'approccio "paese di origine" o "passaporto" che consentono l'accesso automatico all'intero mercato unico dell'UE; ● Niente più riconoscimento automatico della professione per medici, infermieri, dentisti, farmacisti, veterinari, ingegneri e architetti, etc. Pertanto, le qualifiche professionali devono essere riconosciute in ciascuno Stato membro UE in cui il professionista del Regno Unito desidera esercitare; ● Gli operatori del Regno Unito non sono più liberi di fornire servizi audiovisivi nell'UE con licenza britannica. 	<ul style="list-style-type: none"> ● I fornitori di servizi o gli investitori dell'UE hanno lo stesso trattamento degli operatori del Regno Unito e viceversa; ● Agevolazioni per viaggi di lavoro a breve termine e distacchi temporanei di personale altamente qualificato; <p>Rimozione delle barriere al commercio digitale, compreso il divieto di localizzazione nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gli appalti pubblici del Regno Unito sono aperti agli offerenti della UE stabiliti nel Regno Unito, su un piano di parità, e viceversa, anche per piccoli appalti.
TRASPORTI	<ul style="list-style-type: none"> ● Il Regno Unito non partecipa più al mercato unico dell'UE per i servizi di trasporto; ● Per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Accesso illimitato point-to-point per gli autotrasportatori di merci tra l'UE e il Regno Unito + pieni diritti di transito nei rispettivi territori; ● Diritto di eseguire fino a 2 operazioni extra nel territorio dell'altra parte (di cui massimo 1 servizio di cabotaggio per trasportatori britannici); ● Disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente; ● Pieno diritto di transito per i trasportatori irlandesi su strada di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE.

5. Normativa e standard per I prodotti alimentari

A seguito della Brexit sono state apportate alcune sostanziali modifiche sulle disposizioni che disciplinano il commercio di vino, con l'obiettivo di garantire un sistema normativo sostenibile per la crescita del settore.

Il Governo si è quindi pronunciato sulla richiesta di modifiche ed emendamenti, tra cui:

- Rimozione dell'obbligo del certificato VI-1 necessario per il vino importato;
- Proposta di modifiche al (*Lot Marking*) *Regulations* 1996 per garantire al Regno Unito di rispettare gli obblighi previsti dall'accordo commerciale e di cooperazione con UE;
- Fornire un periodo di transizione per consentire alle industrie del vino di adeguarsi alle nuove regole di etichettatura previste dall'UE.

Vedi documento [“Consultation on proposed changes to UK Wine Legislation”](#) del Department for Environment, Food & Rural Affairs

Rimozione del certificato di importazione VI-1

Il governo del Regno Unito, nel mese di ottobre 2021 ha confermato che dal 1° gennaio 2022 il documento unico di accompagnamento per l'importazione dei prodotti vitivinicoli (modello VI-1) non è più richiesto per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

Dopo che l'introduzione di tale obbligo era slittata più volte, un'attenta analisi sui costosi test di laboratorio condotta dalla Wsta (*Wine and Spirit Trade Association*) ha indotto il Governo UK ad abbandonare definitivamente il controverso modello VI-1, con la finalità di non pregiudicare i traffici commerciali di questo specifico settore.

Tale obbligo avrebbe significato un incremento di costi, stimati in 70 milioni di sterline l'anno, oltre a sostanziali intoppi burocratici in capo ai produttori e agli operatori del settore nonché ai consumatori finali.

Lot Marking – Marcatura del lotto

Il Governo si è consultato sull'intenzione di attuare misure nel rispetto dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, riguardo alla marcatura del lotto. I regolamenti del 1996 saranno modificati per garantire che il lotto figuri come specificato dalle normative UE.

Le merci degli Stati membri saranno accettate a condizione che i lotti siano facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

[The Food \(Lot Marking\) Regulations 1996 \(legislation.gov.uk\)](#)

Periodo di transizione

La terza questione riguarda l'introduzione dei requisiti di etichettatura. Ai produttori UE viene concesso un tempo sufficiente per cambiare le etichette in modo che l'indirizzo corretto dell'importatore sia incluso sulla bottiglia del vino. Il periodo transitorio proposto ha lo scopo di concedere alle industrie vinicole del Regno Unito e dell'UE il tempo necessario per l'adeguamento.

La graduale applicazione delle nuove normative previste dalla Brexit hanno mutato le disposizioni relative ai prodotti "standard goods", che includono i prodotti alimentari.

Il vino, in qualità di prodotto soggetto ad accise, non rientra in questa categoria, ma tra i cosiddetti "controlled goods", per i quali dal 1° gennaio 2021 ci sono stati cambiamenti in termini di obblighi e dazi doganali.

6. Organismi normativi controllo

Food Standards Agency (FSA)

L'Agenzia per gli standard alimentari (FSA) è responsabile della sicurezza, tracciabilità e autenticità del vino e dei prodotti del settore viticolo nel Regno Unito. Vigila sull'applicazione delle normative sul vino che comprende tutti i locali e i commercianti all'interno della catena di produzione e commercializzazione, compresi grossisti, magazzini e vigneti.

I locali di vendita al dettaglio sono sotto il controllo delle autorità locali.

> <https://www.food.gov.uk/>

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Defra è un Dipartimento ministeriale, supportato da 32 agenzie ed enti pubblici. È responsabile del miglioramento e della protezione dell'ambiente, sostiene le industrie locali dei settori: alimentare, agricoltura e pesca

> <https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs>

Il Dipartimento ha pubblicato una guida per sostenere gli operatori britannici "Imprese alimentari e delle bevande: lavorare con l'UE" che indica tutti i passaggi da intraprendere dopo la fine del periodo di transizione della Brexit.

> <https://www.gov.uk/guidance/food-and-drink-businesses-working-with-the-eu>

HM Revenue & Customs (HMRC)

L'Autorità governativa per il fisco e le dogane del Regno Unito

> <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs>

Ufficio proprietà intellettuale

L'Autorità governativa per la tutela della Proprietà intellettuale (PI): tipi e usi della PI, Marchi, Brevetti, Diritto d'autore, Disegni, Diritto e pratica, Reati e violazioni della PI

> <https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office>

Wines of Great Britain (WineGB)

È l'associazione nazionale per l'industria vinicola inglese e gallese. La missione di WineGB è promuovere i molteplici interessi di tutti i suoi membri per stabilire la Gran Bretagna come una delle regioni vinicole di grande qualità nel mondo.

> <https://www.winegb.co.uk/>

The Wine and Spirit Trade Association (WSTA)

Il WSTA rappresenta oltre 300 aziende che producono, importano, esportano, trasportano e vendono vini e liquori nel Regno Unito.

I membri WSTA comprendono i principali rivenditori, proprietari di marchi e grossisti a specialisti di vini e liquori, aziende di logistica e di imbottigliamento.

> <https://www.wsta.co.uk/about-us>

7. Grado di apertura del mercato

A seguito della Brexit, il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo, i rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti). Sono quindi in vigore nuove disposizioni per l'ingresso nel Regno Unito di persone e di merci.

Circolazione delle persone - Per l'ingresso nel Regno Unito, dal 1° ottobre 2021, è necessario l'utilizzo di un passaporto valido. Come predisposto dalle guide fornite da GOV.UK i cittadini UE che risulteranno sprovvisti del passaporto per l'ingresso nel Regno Unito, potranno essere respinti alla frontiera. Fanno eccezione coloro che hanno aderito allo EU Settlement Scheme, lavoratori transfrontalieri ([Frontier worker permit](#)).

Circolazione delle merci - Il commercio ha subito profondi cambiamenti, sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell'UE e di fatto è terminata la libera circolazione delle merci. I rapporti con l'Unione europea sono disciplinati dall'Accordo sugli scambi e la cooperazione (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti).

In realtà, tra la questione referendaria e l'insorgere dell'emergenza sanitaria sono molti gli aspetti ad essere cambiati per uno dei principali paesi target per il vino nostrano. A cominciare dai prodotti di punta.

Il Regno Unito rimane un mercato chiave per quanto riguarda il commercio globale del vino. Secondo un sondaggio del governo inglese, il vino è la bevanda alcolica più popolare per i britannici e la sua popolarità è ancora in crescita, frutto di campagne pubblicitarie ed un interesse sempre maggiore legato alla produzione di questa bevanda. Secondo questo sondaggio $\frac{3}{4}$ dei consumatori di alcol nel Regno Unito consumano vino, equivalente al 64% della popolazione adulta attuale (31 milioni di persone c.ca.). Anche il 50% di chi si è definito *beer drinker* beve vino, così come il 64% di *spirit drinker*. Una bevanda sempre più trasversale e intrigante che non è più riservata ai soli conoscitori ma semplicemente a un popolo di appassionati, stimatori o semplici consumatori occasionali.

Tipologia di vino preferita dagli inglesi

Lo **sparkling wine** (vino frizzante) fatta eccezione per lo champagne, sarebbe il solo vino ancora in crescita nei consumi britannici.

Per lo **still wine** (vino fermo) le quote di mercato sono in leggera decrescita mentre il suo prezzo è in continua crescita sia nel canale On-Trade che nel canale Off-Trade, questo è dovuto sia all'effetto dell'inflazione che ad una "premiumizzazione" del prodotto, con aumento medio del 23% sui vini di fascia medio- bassa nel range dalle 5 alle 11 sterline circa.

Consumi del vino e tendenze

Le proiezioni al 2025 del consumo mondiale del vino evidenziano modifiche delle quote dei singoli Paesi abbastanza marcate anche se segnate dagli effetti della pandemia del 2020. In questo scenario il Regno Unito si trova allineato con la Germania per il terzo posto, mentre l'Italia detiene le quote maggiori in valore e volume dei commercial premium.

A differenza di altre nazioni europee, il Regno Unito si distingue per l'apprezzamento di bianchi secchi e/o bollicine, dimostrando una sempre maggiore alfabetizzazione sull'argomento. Il Prosecco resta al terzo posto tra i vini più popolari nel Regno Unito, ma guadagnano posizioni il Pinot Grigio e il Sauvignon Blanc, "riscoperti" nel corso dell'ultimo anno.

Orientamenti sulla Brexit: <https://www.gov.uk/government/collections/brexit-guidance>

8. Procedure di importazione nel Regno Unito

Importare merci nel Regno Unito: passo dopo passo

- 1 • Controlla quale passo devi seguire in questo processo
- 2 • Prepara la tua azienda all'importazione e Controlla se l'azienda che ti invia la merce può esportare nel Regno Unito
- 3 • Decidi chi farà le dichiarazioni doganali e chi trasporterà le merci
- 4 • Individua il codice per le tue merci e Calcola il valore delle tue merci
- 5 • Scopri se puoi ridurre i dazi doganali e se puoi sospendere il dazio doganale
- 6 • Controlla se hai bisogno di una licenza o di un certificato per le tue merci
- 7 • Controlla le norme in materia di etichettatura, marcatura e commercializzazione
- 8 • Ottieni il rilascio delle tue merci attraverso la dogana
- 9 • Richiedi il rimborso dell'IVA (se previsto)
- 10 • Controlla se hai pagato l'importo sbagliato del dazio in caso di rifiutato della merce
- 11 • Conserva le fatture e i registri

Clicca sul sito <https://www.gov.uk/import-goods-into-uk> per scoprire per ciascun “passo” quali sono le specifiche da seguire

A tutte le merci esportate da un paese membro UE nel Regno Unito si applicano le formalità doganali, generalmente previste alla circolazione di merci tra l'UE e qualsiasi altro paese terzo.

L'adempimento di queste formalità possono comportare ritardi in dogana, pertanto, si suggerisce agli esportatori di informarsi preventivamente sulle nuove procedure amministrative a seguito dell'accordo UE-UK che prevede regimi preferenziali nell'interscambio commerciale (vedi § Relazioni Ue-Regno Unito: i grandi cambiamenti). Per l'espletamento degli adempimenti doganali può essere utile affidarsi ad un intermediario UK, purché abilitato con *badge al chief* (sistema doganale britannico). Si osserva che per agevolare le operazioni di importazione, restano comunque validi gli istituti della dichiarazione semplificata e del *duty deferment account*, che dovranno tuttavia essere previamente autorizzati dall'autorità doganale britannica.

- <https://www.gov.uk/guidance/using-simplified-declarations-for-imports>
- <https://www.gov.uk/guidance/check-which-type-of-account-to-apply-for-to-defer-duty-payments-when-you-import-goods>

LE NUOVE PROCEDURE PER IL CONTROLLO MERCI ALLA DOGANA

Dopo numerosi rinvii e proroghe, dal 1° gennaio 2022 il Regno Unito ha attivato i controlli alle merci in import dall'Unione Europea, abbandonando così il c.d. sistema "Staged Customs Controls", applicato nel corso di tutto il 2021 per regolare gli scambi di beni con l'Unione europea. Le nuove disposizioni sono state necessarie per favorire la fluidità del traffico merci negli scambi con l'Unione Europea.

Da quest'anno, gli operatori sono dunque tenuti a rispettare una serie di nuovi importanti adempimenti per accedere ai porti e aeroporti del Regno Unito.

Innanzitutto, gli autotrasportatori dovranno preventivamente registrarsi al **GVSM** – *Goods Vehicle Movement Service* (per procedere alla registrazione è necessario avere un codice EORI "GB") che permetterà l'identificazione della merce in ingresso nel Regno Unito tramite GMR - *Goods Movement Reference*.

Con riferimento, invece, all'Irlanda del Nord, il Regno Unito ha disposto al 15 dicembre 2022 una ulteriore proroga delle disposizioni per il traffico merci da Irlanda del Nord a Regno Unito fino a conclusione dei negoziati sull'applicazione del Protocollo sull'Irlanda del Nord.

Il GVMS è il servizio dedicato alla circolazione dei veicoli merci. Le procedure telematiche prevedono che l'invio dei dati relativi alla spedizione avvenga prima di arrivare al porto o aeroporto, tramite la generazione digitale di un codice GMR, obbligatorio per ciascun camion in entrata

GVMS: <https://www.gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service>

Il **codice GMR** è il numero di riferimento unico associato a ciascun veicolo che trasporta merci verso l'UK. Il trasportatore deve presentare obbligatoriamente il GMR generato sulla piattaforma GMVS al momento dell'imbarco. In assenza del documento identificativo del camion, l'autista non potrà salire a bordo del traghetto o transitare nell'Eurotunnel, e quindi superare il confine tra UE e Regno Unito.

GMR: <https://www.gov.uk/guidance/get-a-goods-movement-reference#history>

Il **codice Eori** (*Economic Operator Registration and Identification*) è una sigla alfanumerica utile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei. Si tratta di un codice univoco di registrazione e identificazione dell'operatore economico che viene assegnato nell'ambito dell'Unione europea. Il suo utilizzo rende più semplice la procedura di registrazione degli operatori economici, in accordo con il CDU – Codice doganale dell'Unione.

Anche i privati non dotati di partita Iva possono richiedere il codice Eori. A ogni soggetto è attribuito un unico codice Eori. In Italia, il codice Eori di ogni realtà societaria corrisponde:

- al numero di partita Iva preceduto da "IT"
- al codice fiscale preceduto da "IT" in caso di soggetto privato non Iva.

Il codice viene assegnato gratuitamente dall'autorità doganale dello Stato di riferimento ed è valido in tutta l'Unione Europea.

In Italia, per avanzare la richiesta è necessario compilare un modulo disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il codice Eori va indicato nelle comunicazioni con le autorità doganali ed è utile, nel caso ce ne sia necessità, a identificare colui che ha effettuato l'esportazione della merce.

Il codice non ha scadenza. Sul portale istituzionale della Commissione europea è possibile inserire il proprio codice Eori e verificare che sia stato validato. La procedura è molto semplice. Nel caso non si possieda il codice i tempi di rilascio delle merci potrebbero diventare più lunghi del previsto, con disagi per l'operatore economico che effettua l'esportazione. Le merci, infatti, potrebbero essere trattenute in dogana anche per molto tempo e questo potrebbe causare danni ai prodotti.

Codice EORI: <https://www.gov.uk/eori>

All'arrivo delle merci, inoltre, le autorità doganali effettueranno gli opportuni controlli documentali e, se dal caso, fisici sui beni. Per evitare ritardi nei punti di frontiera, tali verifiche potranno essere attuate presso appositi luoghi chiamati *Inland Border Facility*.

Le novità descritte sono il risultato di un approccio "a fasi" adottato dal governo britannico per rendere effettivi, ma con gradualità, gli effetti dirompenti che la Brexit sta avendo sul commercio di beni con l'Unione europea.

La prossima fase scatterà il 1° luglio 2022, quando, tra l'altro, le autorità britanniche attiveranno controlli fisici sulle importazioni di articoli sanitari e fitosanitari e sarà obbligatorio il rilascio e l'esibizione di appositi certificati.

PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

Dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non accetta il documento amministrativo semplificato (SAAD) né gli accordi sulla vendita a distanza.

Per la vendita di vino sul territorio britannico è richiesta una posizione fiscale per il rilascio di fatture a norma di legge. In questo caso è quasi sempre necessaria la sola apertura di Partita IVA UK, e non la costituzione di una stabile organizzazione.

Tuttavia, se il produttore possiede già un'identificazione o un rappresentante fiscale nel Regno

Unito da prima del 1° gennaio 2021 potrà continuare ad operare con la propria posizione.

Le procedure semplificate per il trasporto doganale (PESC) potranno essere utilizzate per esportare alcuni prodotti soggetti ad accisa come le bevande alcoliche.

L'azienda dovrà nominare uno spedizioniere registrato o diventare uno speditore registrato.

Per approfondimenti:

Chiedi a qualcuno di occuparsi delle dogane per te:

<https://www.gov.uk/guidance/appoint-someone-to-deal-with-customs-on-your-behalf>

Spostamento di merci verso, fuori o attraverso l'Irlanda del Nord:

<https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland>

Fai una domanda al team di supporto all'esportazione:

<https://www.gov.uk/ask-export-support-team>

9. Documenti doganali

Per i prodotti soggetti ad accisa, tra cui gli alcolici, oltre ad altri documenti commerciali, l'esportatore deve produrre uno dei seguenti documenti:

- una copia della dichiarazione doganale;
- una copia del documento amministrativo elettronico (eAD);
- documenti commerciali che mostrano chiaramente il codice di riferimento amministrativo (ARC) per l'eAD.

DICHIARAZIONE DOGANALE

La circolazione di merci nel Regno Unito è soggetta ad obbligo di dichiarazione di importazione (codice ARC - protocollo comunitario univoco o MVV, per i piccoli produttori) da allegare al documento eAD. Lo sdoganamento delle merci è possibile attraverso l'utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate anticipando la documentazione anche in formato elettronico.

L'operazione può essere agevolata grazie ad un *duty deferment account*, in grado di seguire l'intera operazione di import prevista per i prodotti *controlled good*.

Per il produttore, il documento emesso dall'agenzia doganale britannica rappresenta una certificazione necessaria per richiedere il rimborso delle accise previste per l'export di prodotti italiani in paesi extra-UE.

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ELETTRONICO (EAD)

La commercializzazione di beni soggetti ad accise destinati al pagamento nel Regno Unito, viene provata con il documento amministrativo elettronico (DAA elettronico o eAD).

Il trasportatore dovrà assicurarsi di essere in possesso di una copia del documento eAD o di documenti commerciali che indichino chiaramente l'ARC (protocollo comunitario univoco) assegnato alla movimentazione.

Se l'importatore ha utilizzato una procedura doganale semplificata che consente di ritardare la consegna delle merci, anche la creazione dell'eAD sarà ritardata fino all'arrivo delle merci.

Il trasportatore deve invece essere in possesso di una copia della pre-dichiarazione doganale che includa i dettagli della garanzia per le accise. Se le merci sono ancora in viaggio verso la loro destinazione entro la fine del giorno lavorativo successivo all'importazione, l'importatore (o il suo agente) dovrebbe fornire al trasportatore una copia dell'eAD o dell'ARC per formalizzare le procedure di trasporto.

DICHIARAZIONE DI ORIGINE

L'accordo UE-Regno Unito crea un'ambiziosa zona di libero scambio con nessuna tariffa o contingente sulle merci commercializzate, previa presentazione di un'adeguata prova dell'origine preferenziale, pertanto, non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

La dichiarazione di origine verrà effettuata con un'indicazione dettagliata sui documenti in grado di identificare il tipo di prodotto (es. Prodotto in Italia UE).

Per il vino può essere richiesta un'autocertificazione autenticata predisposta su apposito modello reperibile in una delle appendici dell'accordo.

10. Trasporti

L'accordo UE-Regno Unito prevede anche un'ampia cooperazione economica, sociale e ambientale in settori di interesse comune. Questa cooperazione non replica in alcun modo i vantaggi dell'adesione all'UE, ma permette di ripristinare collegamenti che altrimenti verrebbero meno con l'uscita del Regno Unito a causa della mancanza di soluzioni alternative.

I trasporti rappresentano una fondamentale fonte di benefici economici nelle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, con circa 210 milioni di passeggeri e 230 milioni di tonnellate di merci trasportate annualmente tra i due partner. L'accordo UE-Regno Unito garantirà la continuità dei collegamenti aerei, stradali e marittimi, assicurando il futuro di tali importanti flussi di trasporto.

Un'importante componente dell'accordo sono le disposizioni volte a garantire che la concorrenza tra gli operatori dell'UE e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, garantendo livelli elevati per la sicurezza dei trasporti, i diritti dei lavoratori e dei passeggeri e la tutela dell'ambiente.

Per tutte le modalità, è richiesta una dichiarazione di sicurezza delle merci.

Ci sono due tipi di dichiarazione:

- dichiarazione sommaria di uscita / *exit summary declaration* (EXS)
- dichiarazione sommaria di entrata / *entry summary declaration* (ENS).

Un vettore è generalmente tenuto a presentare una EXS all'autorità doganale del paese da cui è esportata la merce. Per le spedizioni in partenza dal Regno Unito, i dati EXS sono normalmente inseriti nella dichiarazione doganale di esportazione.

Un vettore è tenuto a presentare una ENS all'autorità doganale del paese di destinazione delle merci inviandola al sistema di controllo delle importazioni (ICS) del paese in questione.

È consigliato verificare con il proprio vettore (traghetto / linea di navigazione) se effettui il servizio poiché su alcune rotte nei Paesi Bassi e in Belgio l'operatore di traghetti esegue le procedure ENS per conto del trasportatore.

Dal 1° gennaio 2021, la presentazione delle dichiarazioni sulla sicurezza merci è dovuta per tutte le operazioni di importazioni ed esportazione dal Regno Unito.

L'Irlanda del Nord rimane allineata alle normative UE.

Per quanto riguarda i trasporti aerei, le compagnie aeree britanniche non sono più considerate vettori dell'UE, perdendo dunque i loro diritti di traffico nell'UE. I vettori dell'UE e del Regno Unito potranno comunque effettuare trasporti illimitati di passeggeri e merci tra punti dell'UE e punti del Regno Unito ("3a e 4a libertà"). Il cosiddetto trasporto supplementare, o "5° libertà", vale a dire le operazioni di trasporto da e verso paesi terzi (ad esempio Parigi-Londra-New York), sarà possibile se concordato bilateralmente e reciprocamente tra Stati membri e Regno Unito. L'accordo garantisce inoltre la cooperazione in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, i trasportatori dell'UE e del Regno Unito potranno trasportare merci da e verso qualsiasi punto del territorio dell'altra parte, a condizione che soddisfino gli elevati standard concordati in materia di sicurezza e condizioni di lavoro. Saranno inoltre autorizzati ad effettuare due operazioni supplementari all'interno del territorio dell'altra parte, limitando così il rischio di dover tornare indietro senza carico. Tuttavia, per i trasportatori britannici, non più di una di tali operazioni potrà essere un'operazione di cabotaggio. L'accordo prevede inoltre il pieno diritto di transito (ad esempio, il diritto per i trasportatori irlandesi di attraversare il Regno Unito per raggiungere il resto dell'UE).

Scopriamo nel dettaglio quali sono le novità, a partire dal 1° gennaio 2022 che interessano il trasporto di merci da e per il Regno Unito.

DOCUMENTI, LICENZE E PERMESSI

Accesso UK - Dal 1° gennaio 2021, gli operatori dell'UE potranno intraprendere viaggi illimitati verso, o attraverso il Regno Unito, con un massimo di 2 movimenti di cabotaggio nel Regno Unito, a condizione che siano effettuati a seguito di un viaggio dall'UE ed entro 7 giorni dallo scarico nel Regno Unito.

Licenza comunitaria - Gli operatori dell'UE devono essere autorizzati dal proprio Paese di stabilimento e portare sempre una copia della licenza comunitaria.

Documentazione per il veicolo - Gli operatori dell'UE che operano da, verso o attraverso il Regno Unito dovranno esibire una prova dell'assicurazione auto per il loro veicolo e rimorchio (è riconosciuta la Carta Verde).

FORMALITÀ IN FRONTIERA: RESPONSABILITÀ

Esportatore - È responsabilità dell'esportatore predisporre le dichiarazioni doganali e fornire alla società di trasporti e al conducente i documenti corretti (direttamente o tramite una terza parte, ad esempio uno spedizioniere, una società di logistica o un agente doganale).

Azienda di trasporto - L'azienda di trasporto deve garantire che il proprio conducente disponga di tutte le informazioni e i documenti doganali necessari e deve inoltre assicurarsi che i propri autisti sappiano quali documenti presentare in ogni fase del viaggio (ispezioni pre-partenza; presentazione nei porti o terminal; presentazione in dogana).

Conducente - Il conducente deve conservare a bordo del veicolo la documentazione fornita dall'azienda di trasporto per tutta la durata del viaggio. Ciò include anche le informazioni e la documentazione necessarie per soddisfare le formalità degli Stati membri dell'UE. Questo perché ogni movimento di merci dall'UE al Regno Unito è sia un'operazione d'importazione per le autorità britanniche sia un'operazione di esportazione per le autorità dell'UE.

TRASPORTI DALL'UNIONE EUROPEA VERSO LA GRAN BRETAGNA

Repubblica d'Irlanda →GB

Tutte le merci spostate dall'Irlanda alla Gran Bretagna richiederanno una dichiarazione di esportazione. La dichiarazione sommaria di uscita irlandese contiene i dettagli della dichiarazione EXS di sicurezza e garanzia. Per le merci esportate tramite RoRo (Roll-on Roll-off), è necessario completare una notifica di pre-imbarco prima dell'arrivo al porto di partenza in Irlanda utilizzando il servizio RoRo doganale dell'Irish Revenue.

Le dichiarazioni di esportazione dell'UE sono di responsabilità dell'esportatore e saranno presentate utilizzando il sistema di elaborazione automatica delle voci esistenti (AEP). Il sistema AEP gestisce la convalida, l'elaborazione, la contabilità dei dazi e lo sdoganamento delle dichiarazioni doganali. Irish Revenue dispone di informazioni sui sistemi elettronici doganali.

Repubblica d'Irlanda →Irlanda del Nord

I conducenti che spostano merci tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord dovranno affrontare procedure doganali diverse rispetto ad altri scambi tra Regno Unito e UE.

Merci soggette a controllo

Dal 1° gennaio 2021 sono richieste dichiarazioni doganali per tutte le merci presenti nell'elenco delle merci soggette a controllo. Pertanto, l'operatore deve avere l'MRN (Movement Reference Number) quando trasporta tali tipologie di merci.

Merci non soggette a controllo

L'importatore si limita ad annotarle nei propri registri commerciali dopodiché dovrà presentare entro 6 mesi dichiarazione supplementare alle autorità doganali.

Il trasportatore deve avere il numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) del commerciante quando sposta queste merci.

Dichiarazione di sicurezza e garanzia

Le dichiarazioni di sicurezza in esportazione EXS sono richieste per le merci che escono dall'UE dal 1° gennaio 2021. Dal 1° luglio 2021, le dichiarazioni ENS di sicurezza sono richieste per le importazioni dall'UE in UK, così come avviene per il commercio nel resto del mondo. Per le merci importate in UK, i vettori hanno la responsabilità legale di fornire all'autorità doganale del Regno Unito le informazioni di sicurezza prima dell'arrivo, tramite dichiarazioni ENS.

Per i trasporti RoRo, il vettore è l'operatore del traghetto per le merci non accompagnate o il trasportatore per le merci accompagnate.

Il vettore può incaricare l'importatore delle formalità ma mantiene sempre la responsabilità legale per la presentazione della dichiarazione. Il requisito legale è che la dichiarazione ENS sia completa e accurata al meglio delle conoscenze del dichiarante in quel momento. Tuttavia, se i dettagli cambiano, una dichiarazione ENS di sicurezza può essere modificata fino al punto di arrivo nel Regno Unito.

il dati richiesti includono:

- mittente
- destinatario
- descrizione delle merci
- percorso (paese per paese)
- modalità di trasporto (es. traghetto o Eurotunnel)
- ora di arrivo

La dichiarazione deve essere presentata con un certo anticipo rispetto all'arrivo o alla partenza da un porto del Regno Unito così da consentire il controllo preventivo da parte delle autorità di frontiera. Per l'Eurotunnel, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 1 ora prima dell'arrivo a Coquelles.

Per i viaggi marittimi brevi, le dichiarazioni di sicurezza ENS devono essere presentate almeno 2 ore prima dell'arrivo sia per le merci in container che non. Sono considerati viaggi brevi in mare quelli provenienti da:

il Canale della Manica, o la costa atlantica dell'Europa dal punto in cui incontra il Canale della Manica fino al porto di Algeciras compreso

- Norvegia
- Irlanda
- Isole Faroe
- Islanda
- porti del Mar Baltico e del Mare del Nord.

Per presentare le dichiarazioni sommarie di sicurezza è necessario essere in possesso di un codice EORI. Per le importazioni in UK, la presentazione della dichiarazione ENS deve essere effettuata nel nuovo sistema del Regno Unito "*safety and security UK*". I dichiaranti avranno bisogno di un codice EORI rilasciato dalle autorità britanniche.

Per le merci che si spostano in Irlanda del Nord, le dichiarazioni ENS devono essere inserite nel sistema "ICS NI". I dichiaranti avranno bisogno di un XI EORI o di un EORI UE valido. Ci sarà anche la possibilità di inviare dichiarazioni tramite sistemi CSP / fornitori di software di terze parti. Coloro che dispongono di reti anticontrabbando (ASN) per soddisfare i requisiti di sicurezza possono continuare a utilizzarle dal 1° gennaio 2021.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve avere, per ogni spedizione, la prova della presentazione di una dichiarazione doganale (nell'UE e nel Regno Unito), nella forma di:

- il codice MRN riferito all'entrata nel Regno Unito,
- il numero EORI dell'importatore del Regno Unito (se registra la dichiarazione nei propri archivi),
- il codice MRN relativo alla dichiarazione di esportazione UE.


Convenzione di transito comune (CTC)

Se il trasporto avviene in regime di transito comune, l'esportatore dovrà fornire, alternativamente:

- un documento di accompagnamento del transito (DAT): la merce è pronta per esportazione e l'autista potrà procedere verso il Punto doganale di uscita dal territorio UE;
- un numero di riferimento locale (LRN) o un DAT non legato alla procedura di transito: il trasportatore deve presentare le merci e l'LRN o il DAT alle autorità di frontiera dello Stato membro di uscita dal territorio unionale. L'Ufficio doganale di partenza designato rilascerà il documento di transito. L'esportatore / agente è responsabile dell'aggiornamento della società di trasporti e dell'autista sullo stato del DAT.

Carnet TIR

Il carnet TIR è un documento doganale utilizzato solo per la circolazione di merci su strada in veicoli o container sicuri, dotati di uno specifico certificato di approvazione che ne attesta la conformità al trasporto sotto sigilli doganali.



Punti di frontiera interni-inland border facilities (ibs)

A partire dal 1° gennaio 2021 sono operativi dei punti di frontiera interni ([Inland border facilities - IBF](#)), ossia siti del Governo del Regno Unito in cui i controlli e i documenti doganali possono essere gestiti lontano dai porti.

L'IBF può agire sia come un ufficio di partenza (per i viaggi in uscita) che come ufficio di destinazione (per i viaggi in entrata) e potrà effettuare le seguenti formalità:

- Convenzione di transito comune (CTC);
- Carnet ATA;
- Carnet TIR;
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

I trasportatori possono recarsi presso un IBF se:

- sono entrati nel Regno Unito o hanno intenzione di uscire dal Regno Unito via Dover, Eurotunnel o Holyhead e devono:
 - o aprire o chiudere un'operazione di transito (CTC);
 - o effettuare controlli CITES;
 - o timbrare un carnet ATA o un carnet TIR;
- sono stati indirizzati lì perché non sono pronti per passare il confine;
- sono stati indirizzati lì per il rilascio di un documento o un'ispezione fisica del loro carico

LOCALIZZAZIONE E FUNZIONI DEGLI IBF



BF	Località	Funzioni
Sevington (in entrata e in uscita)	Mersham Ashford TN25 6GE	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni Gestione del traffico
Ebbsfleet (in uscita)	International Way Ebbsfleet Valley DA10 1EB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Priorità DEFRA (frutti di mare e pulcini di un giorno) Controlli fisici e ispezioni
North Weald Airfield (in uscita)	North Weald Airfield Merlin Way North Weald Bassett Epping - CM16 6GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Birmingham Airport (in entrata e in uscita)	Birmingham International Airport BHX Car Park 6 B26 3QY	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Warrington (in entrata e in uscita)	Barley Castle Lane Appleton Thorn Warrington WA4 4SR	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Dover Western Docks (in entrata)	Dover Western Docks Lord Warden Square Dover - CT17 9DN	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni

Stop 24 (in entrata)	Folkestone Services Junction 11 M20 Hythe CT21 4BL	Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Controlli fisici e ispezioni
Ashford, Waterbrook (in entrata e in uscita)	Waterbrook Avenue Ashford Kent - TN24 0GB	Apertura operazioni di transito (Ufficio di partenza) Chiusura operazioni di transito (Ufficio di destinazione) Gestione carnet ATA e TIR Verifica licenze CITES Controlli fisici e ispezioni
Manston Airport	Manston Airport The Cargo Centre Spitfire Way Ramsgate Kent - CT12 5FF	Da utilizzare quando sono attivi i processi di alleggerimento del traffico del porto di Dover
Holyhead (in entrata e in uscita)	Roadking Truckstop Parc Cybi Kingsland Holyhead - LL65 2YQ	Ufficio di transito e di destinazione Controlli CITES Gestione carnet ATA e TIR – prenotazione obbligatori

Inland Border Facilities (IBS)

11. Tariffe doganali & imposizioni fiscali

UKGT, ovvero **UK Global Tariff** è il nuovo regime tariffario doganale del Regno Unito, che ha sostituito la tariffa esterna comune dell'UE dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del periodo di transizione.

La *UK Global Tariff* punta a semplificare il regime di dazi doganali, il quale sarà più basso di quello attualmente applicato dalla *EU Common External Tariff* (CET). La nuova tariffa renderà più facile ed economico per le imprese inglesi importare merci dall'estero. Il regime tariffario si dice più semplice, più facile da usare e appunto più basso rispetto alla (CET) dell'UE; inoltre sarà in sterline e non in euro.

La tariffa globale del Regno Unito (UKGT) si applica a tutte le merci importate a meno che:

- il paese di importazione ha un commercialeaccordo con il Regno Unito;
- si applica un'eccezione, ad esempio uno sgravio o una sospensione tariffaria;
- le merci provengono da paesi in via di sviluppo che rientrano nel sistema di preferenze generalizzate.

Come controllare le tariffe applicabile alle merci importate

Per controllare le tariffe applicate alla merce di importate, andare sul sito del Dipartimento per il Commercio Internazionale britannico, cercare il codice merceologico e quindi verificare, in tempo reale, la tariffa applicabile.

<https://www.gov.uk/guidance/tariffs-on-goods-imported-into-the-uk>

I codici merceologici classificano le merci per l'importazione e l'esportazione in modo da:

- compilare dichiarazioni e altri documenti
- controllare se c'è un dazio o un'IVA da pagare
- scoprire gli sgravi doganali

Prima di iniziare

Se non sei sicuro di come classificare le tue merci, controlla come individuare il codice giusto.

<https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports>

Per il vino si fa riferimento al codice 2204, nella cui categoria rientrano 361 prodotti.

Denominazione prodotto: Vini di uve fresche, compresi i vini liquorosi; mosto di uve diverso da quello della voce 2009.

<https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/2204>

Descrizione	IVA	Dazio del paese terzo	Unità supplementare	Codice merceologico
▶ Spumante				2204 10
▶ Altri vini; mosto di uve con fermentazione impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole				
▶ Altri mosti di uve				2204 30

Descrizione	IVA	Dazio del paese terzo	Unità supplementare	Codice merceologico
▼ Spumante				2204 10
▼ Con denominazione di origine protetta (DOP)				
Champagne	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1011 00
Cava	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1013 00
Prosecco	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1015 00
Asti spumante	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1091 00
Other	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1093 00
With a protected geographical indication (PGI)	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1094 00
Other varietal wines	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1096 00
Other	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 1098 00
▶ Altri vini; mosto di uve con fermentazione impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole				
▶ Altri mosti di uve				2204 30

Fonte: <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/2204> - (Agg.1 settembre 2022)

Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato ad una temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar.

Descrizione	IVA	Dazio del paese terzo	Unità supplementare	Codice merceologico
► Spumante				2204 10
▼ Altri vini; mosto di uve con fermentazione impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole				
▼ In contenitori di capacità pari o inferiore a 2 litri				2204 21
▼ Vino, diverso da quello di cui alla sottovoce 2204 10, in bottiglie con tappi a «fungo» tenuti in posizione da fascette o chiusure; vino, altrimenti condizionato, con una sovrappressione dovuta ad anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata ad una temperatura di 20 °C				
With a protected designation of origin (PDO)	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2106 00
With a protected geographical indication (PGI)	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2107 00
Other varietal wines	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2108 00
Other	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2109 00
► Altro				
▼ In contenitori di capacità superiore a 2 litri ma non superiore a 10 litri				2204 22
Wine, other than that referred to in subheading 2204 10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar, measured at a temperature of 20 °C	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2210 00
► Altro				
▼ Altro				2204 29
Wine, other than that referred to in subheading 2204 10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar, measured at a temperature of 20 °C	20%	26.00 GBP / hl	↓	2204 2910 00
► Altro				
► Altri mosti di uve				2204 30

Descrizione	IVA	Dazio del paese terzo	Unità supplementare	Codice merceologico
► Spumante				2204 10
► Altri vini; mosto di uve con fermentazione impedita o arrestata con l'aggiunta di alcole				
▼ Altri mosti di uve				2204 30
In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol	20%	30.00 %	↓	2204 3010 00
▼ Altro				
► di densità pari o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1 % vol				
► Altro				

Fonte: <https://www.trade-tariff.service.gov.uk/headings/2204>

I prodotti esportati nel Regno Unito godranno dell'esenzione IVA su tutto il territorio dell'UE, dovranno però rispettare le norme IVA previste in UK.

Per il settore vinicolo, rimangono invariate le disposizioni che riguardano accise e IVA.

Non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

Per i prodotti soggetti ad accisa il transito delle merci in regime di sospensione terminerà nell'ultimo Paese dell'UE da dove la merce uscirà dalla dogana europea per essere esportata verso il Regno Unito.

LE ACCISE

Le autorità del Regno Unito hanno rivisto il loro sistema nazionale di tassazione dell'alcol che dovrebbe entrare in vigore nell'agosto 2023. La proposta suggerisce di applicare il principio della tassazione in base al grado alcolico con aliquote più elevate per i prodotti più forti. Il nuovo regime proposto che introduce la tassazione in base al grado alcolico dovrebbe aumentare i vantaggi per sidro e birra e aumentare i costi per il settore vinicolo.

Il governo britannico ha presentato il bilancio di primavera 2023 prevedendo un aumento del dazio per le bevande alcoliche calcolato sulla base di un indice dei prezzi al dettaglio (RPI) per l'inflazione corrispondente al 10%. L'aumento entrerà in vigore il 1° agosto. Inoltre, il 1° agosto entrerà in vigore anche la revisione britannica del sistema di accise che introduce l'imposizione in base al grado alcolico e aumenterà ulteriormente l'accisa per il vino fermo e i vini liquorosi, mentre l'accisa sullo spumante sarà ridotta.

La tabella qui sotto presenta l'impatto di entrambi gli aumenti delle tasse sugli alcolici sulle principali categorie di bevande alcoliche:

	Current Duty	Duty from 1 August	difference	% change
Vodka 37.5% abv 75cl	£7.54	£8.31	£0.76	10.09
Sparkling Wine 12% abv 75cl	£2.86	£2.67	-£0.19	-6.53
Still Wine 12.5% abv 75cl	£2.23	£2.67	£0.44	19.72
Sherry 15% abv 75cl	£2.23	£3.21	£0.97	43.66
Port 20% abv 75 cl	£2.98	£4.28	£1.30	43.68
spirit-based Cream Liqueur 17% abv 70cl	£3.42	£3.39	-£0.03	-0.84
Pre-Mixed G&T 5% abv 250 ml	£0.36	£0.31	-£0.05	-13.81
440 ml can cider 4.5% off trade	£0.18	£0.19	£0.01	7.76
pint cider 4.5% on-trade (draught)	£0.23	£0.22	-£0.00	-2.15
440ml can beer 4.5% off trade	£0.38	£0.42	£0.04	10.12
pint beer 4.5% on trade (draught)	£0.49	£0.49	-£0.00	-0.52

(Source WSTA)

Il vino è tra le bevande alcoliche colpite da entrambi gli aumenti dei dazi, attraverso l'aumento del 10% in linea con l'inflazione e un'ulteriore tassa sulle bevande con gradazione alcolica più elevata. Di conseguenza, il vino fermo sarà tassato di circa 44 centesimi in più per bottiglia (12,5% vol) dal 1° agosto 2023; nel caso dei vini spumanti, invece, si realizzerà una riduzione di 19 centesimi.

Vale la pena ricordare che è stato introdotto un regime transitorio per il vino. L'accisa per il vino con una gradazione alcolica compresa tra l'11,5% e il 14,5% sarà calcolata utilizzando il valore di riferimento del 12,5% gradazione alcolica. La tassa durerà per un periodo di 18 mesi e dovrebbe terminare nel febbraio 2025.

Marche da bollo del Regno Unito

Se importi alcolici nel Regno Unito, dovresti essere a conoscenza dei requisiti legali per i bolli doganali su specifici prodotti alcolici. Questi sono anche noti come contrassegni fiscali.

Il *duty stamps* Scheme del Regno Unito si applica alle bottiglie e ad altri contenitori al dettaglio di alcolici e al vino con un volume alcolico superiore al 30%, in bottiglie di dimensioni pari o superiori a 35 centilitri.

Per legge, se importi o realizzi questi tipi di prodotti destinati al consumo nel Regno Unito, dovrai apporre un timbro doganale o includerne uno sull'etichetta.

Come ottenere le marche da bollo

In primo luogo, è necessario registrarsi presso *HM Revenue and Customs* (HMRC) e compilare il format di richiesta online.

<https://customs.hmrc.gov.uk/dutyStampPortalWebApp/dutyStamp.portal>

In alternativa è possibile scaricare un'applicazione cartacea *UK Duty Stamps Scheme*

<https://www.gov.uk/government/publications/alcohol-duties-duty-stamps-application-for-registration-ds1>

HMRC (*HM Revenue & Customs*) confermerà la ricezione della domanda e invierà una lettera di registrazione, contenente il tuo numero di registrazione. Una volta ricevuto il numero di registrazione, puoi richiedere i timbri. .

12. Etichettatura

Il vino prodotto o importato nel Regno Unito deve essere conforme alle normative sull'etichettatura dei vini.

Fino al 30 settembre 2022 l'etichetta del vino deve contenere l'indirizzo dell'importatore o dell'imbottigliatore UE, o entrambi. Dal 1° ottobre 2022, il vino commercializzato in UK dovrà riportare in etichetta il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore con sede nel Regno Unito.

Se il vino è stato prodotto nell'UE anteriormente al 1° maggio 2021 può essere:

- etichettato con l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore con sede nell'UE, in Gran Bretagna o nell'Irlanda del Nord;
- venduto dai grossisti fino al 1° maggio 2023;
- venduto dai rivenditori fino ad esaurimento delle scorte.

Denominazione - La denominazione "Vino" deve figurare sull'etichetta come categoria di vino senza denominazione geografica se il descrittore di provenienza non include il termine «vino».

Provenienza - I vini senza denominazione geografica sono autorizzati a indicare il paese come "Vino dell'Inghilterra (o del Galles)" o "Prodotto dell'Inghilterra" o "Prodotto in Inghilterra" invece di "Vino del Regno Unito" o equivalente. Anche altri vini (di qualità, regionali e spumanti) devono utilizzare uno di questi formati per il paese.

Vino varietale - I vini del 2009 e delle annate successive che non sono presentati e approvati né per il regime a denominazione di origine protetta (vino di qualità) né per il regime di indicazione geografica protetta (vino regionale) possono avere il diritto di descrivere una o più varietà e/o l'annata utilizzando il nuovo descrittore di «vino varietale» se passano attraverso un processo di certificazione prima della vendita del vino. Ciò è soggetto alla legislazione nazionale.

Le informazioni sulla certificazione varietale del vino e i moduli di certificazione per il vino varietale sono disponibili sul sito web dei vini della Gran Bretagna (WineGB). Le domande devono essere presentate a Wine GB.

Wines of Great Britain - WINEGB: <https://www.winegb.co.uk/>

Lingua in etichetta - Secondo la WSTA - The Wine and Spirit Trade Association - le informazioni in etichetta, possono continuare ad essere espresse in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Se si volessero riportare informazioni in lingua, per il Regno Unito sarebbe sufficiente l'inglese e non lingue locali come il gallese.

L'informazione che deve obbligatoriamente essere tradotta in lingua inglese è la dichiarazione sugli allergeni, incluso il termine "contiene" - es. *contains sulphites*.

Avvertenze - Il pittogramma che vieta alle donne in gravidanza di bere alcolici è al momento facoltativo per i vini introdotti in UK.



[Cliccar qui per ulteriori informazioni](#)

Non è obbligatorio aggiungere ulteriori avvertenze speciali, è possibile farlo su base volontaria. La misura del contenuto in bottiglia può essere espressa in: l, cl o ml

Allergeni - Il vino può contenere allergeni che possono colpire i consumatori con un'allergia o intolleranza alimentare.

I vini devono riportare una dicitura su una delle etichette se uno dei 14 allergeni designati dalla legislazione alimentare è presente nel prodotto:

- vini con anidride solforosa superiore a 10 mg/litro;
- i vini che sono mutati con latte o ovoprodotti (limiti rilevabili nel prodotto finito a livelli superiori a 0,25 mg/litro) devono essere chiaramente etichettati.

La formulazione deve contenere il termine "contiene":

- anidride solforosa/solfiti/solfiti;
- "uovo", "proteine dell'uovo", "ovoprodotta", "lisozima d'uovo" o "albumina d'uovo";
- "latte", "prodotti lattiero-caseari", "caseina del latte" o "proteine del latte".

Il Dipartimento dell'ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (DEFRA) (*Department for Environment, Food and Rural Affairs*) per facilitare il commercio del vino ha pubblicato una guida on-line "Imprese alimentari e delle bevande: lavorare con l'UE" che indica le azioni chiave da intraprendere dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, con gli ultimi aggiornamenti confermati.

<https://www.food.gov.uk/business-guidance/wine-labelling>

13. Imballaggio

Imballaggi riutilizzabili

Gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi progettati per essere riutilizzati più volte per proteggere articoli o apparecchiature sensibili da danni durante il trasporto. Non sono destinati alla vendita, quindi, godono di un'esenzione dai dazi doganali all'importazione. Questi articoli includono gabbie, casse o telai in plastica o metallo.

Per richiedere la franchigia all'importazione, l'imballaggio deve essere stato precedentemente esportato o utilizzato per importare merci.

Per importare ed esportare imballaggi riutilizzabili è possibile effettuare una dichiarazione doganale elettronica o, in caso di particolari facilitazioni, anche una dichiarazione verbale per avere accesso alle procedure di ammissione temporanea o di libera circolazione.

Imballaggi in legno

È noto che il materiale da imballaggio in legno (WPM) introduce parassiti e malattie dannose per alberi e foreste.

Se importi o esporti merci utilizzando WPM o fornisci WPM alle aziende, devi seguire le regole per soddisfare gli standard internazionali ISPM15, dal 1° gennaio 2021. In questo modo puoi spostare WPM tra Gran Bretagna (GB) – Inghilterra, Scozia e Galles – e altri paesi, inclusi gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito.

Il materiale da imballaggio in legno (WPM) include:

- casse da imballaggio
- scatole
- casse
- fusti e contenitori simili
- pallet, pallet per scatole, collari per pallet e altri pannelli di carico
- pagliolo (legno sfuso utilizzato per proteggere le merci e il loro imballaggio)

Le regole non si applicano a WPM lavorato e non solido come compensato, legno grezzo di 6 mm di spessore o meno, botti per vini e liquori o scatole regalo in legno lavorato, segatura, trucioli o cartone (come materiale di imballaggio).

Regole Imballaggi in legno (WPM) per l'Irlanda del Nord

Se sposti WPM (per la fornitura o per lo spostamento di merci) da Irlanda del Nord (NI) all'UE, non ci saranno modifiche ai requisiti WPM. Se sposti il WPM (per la fornitura o per il trasferimento di merci) da NI alla Gran Bretagna non ci saranno modifiche ai requisiti del WPM. Anche questi movimenti continueranno come prima. Se sposti WPM da GB a NI (per fornitura o per trasloco merci), il tuo WPM deve essere trattato e opportunamente contrassegnato in conformità con gli standard internazionali (ISPM15). I controlli saranno effettuati esclusivamente in base al rischio, tenendo conto del fatto che i movimenti da GB a NI sono a rischio molto basso.

Non è necessario che il WPM conforme a ISPM15 abbia un certificato fitosanitario o di trattamento perché la certificazione è fornita con il marchio ISPM15. Questo vale per WPM che ha origine al di fuori di GB. Non è possibile utilizzare la certificazione al posto di un marchio ISPM15 applicato alle importazioni di WPM.

<https://www.gov.uk/guidance/import-or-export-wood-packaging-material>

14. Spedizione temporanea

Un carnet ATA è un documento doganale utilizzato per importare temporaneamente merci in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, tra cui:

- materiale professionale per l'esercizio del proprio lavoro;
- campioni commerciali da portare in visione;
- merci da esporre durante mostre, fiere o eventi simili.
- film e audio registrati
- apparecchiature necessarie per il lavoro come laptop, fotocamere o apparecchiature audio
- materiale con scopo educativo, scientifico o culturale
- articoli sportivi

Prima di lasciare l'UE

Nel caso si decida di muovere le merci secondo le procedure della Convenzione ATA, si deve ottenere il rilascio del relativo carnet nello Stato membro di partenza.

Alla frontiera UE

Il trasportatore deve presentare il carnet ATA alle autorità doganali UE e assicurarsi che sia timbrato secondo quanto previsto dalle procedure unionali.

Alla frontiera UK

Il carnet ATA deve essere presentato all'autorità doganale per le formalità previste.

15. Contatti utili



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY FOR THE UK

London, Manchester & Edinburgh

The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

1 Princes Street - W1B 2AY Londra, Regno Unito

Tel. +44 (0) 20 7495 8191

Email: info@italchamind.org.uk

Web: www.italchamind.org.uk

Rete Rurale Nazionale
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Via XX Settembre, 20 Roma

    [RETERURALE.IT](https://www.reterurale.it)